

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI**

Repertorio n. 21618

Raccolta n. 9894

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno
del mese di marzo

alle ore 15,35

In Milano, Corso Italia n. 49.

11, 21 marzo 2013

A richiesta della società "BANCA PROFILO S.p.A." o in forma abbreviata "PROFILOBANK S.p.A.".

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Monza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della "BANCA PROFILO S.p.A." o in forma abbreviata "PROFILOBANK S.p.A." (di seguito definita anche la "Società"), con sede in Milano, Corso Italia n. 49, capitale sociale deliberato euro 142.294.106,00 sottoscritto e versato per euro 136.794.106,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09108700155, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "AREPO BP S.p.A.", iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, indetta per oggi, nel luogo di cui sopra ed alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Profilo Merchant Co srl - società con socio unico - nella società Banca Profilo S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Profilo Asset Management SGR S.p.A. nella società Banca Profilo S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Comunicazioni del Presidente.
4. Approvazione del verbale della precedente riunione.
5. Osservazioni e determinazioni sulle risultanze delle attività svolte dalle Funzioni di Controllo della Banca ed approvazione delle relative programmazioni. Deliberazioni connesse e conseguenti.
6. Verifica dell'assetto dei controlli interni e connesse determinazioni.
7. Informativa periodica del Comitato Controllo e Rischi sull'attività svolta.
8. Approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2012 e del bilancio consolidato alla medesima data e connesse delibere.
9. Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli.



Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
di Monza
il 22/03/2013
n. 3007
Serie 1T
Esatte €. 324,00

10. Delibere in materia di remunerazione.
11. Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria ed approvazione (i) delle relazioni illustrative delle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) delle connesse proposte di delibera.
12. Approvazione della Relazione sui Servizi di Investimento.
13. Delibere in materia creditizia.
14. Varie ed eventuali.

E' presente il signor:

- Dott. MATTEO ARPE nato a Milano il 3 novembre 1964 e domiciliato per la carica in Milano, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale assume la presidenza dell'adunanza e constatato che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale;

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri FABIO CANDELI nato a Torino il 29 novembre 1972, GUIDO BASTIANINI nato a Gavorrano il 10 aprile 1958, RENZO TORCHIANI nato a Brescia il 6 febbraio 1974, GIACOMO GARBUGLIA nato a Senigallia il giorno 8 febbraio 1968, UMBERTO PAOLUCCI nato a Ravenna il 28 novembre 1944, GIORGIO DI GIORGIO nato a Roma il 19 marzo 1966, SABRINA BRUNO nata a Cosenza il 30 gennaio 1965, ANGELA FRANCESCA GIANNONE nata ad Agropoli il 9 maggio 1975 e PAOLA ANTONIA PROFETA nata a Milano il 2 maggio 1972;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente EDOARDO D'ANDREA nato a Pescara il 29 gennaio 1944 e i Sindaci Effettivi CARMINE DE ROBBIO nato a Teano il 16 dicembre 1938 e FRANCESCO PERRINI nato a Bari il 10 dicembre 1965;

- è presente altresì il Direttore Generale NICOLO' ANGILERI,
accertata

l'identità e la legittimazione di chi presente
dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente adunanza, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il verbale del primo e del secondo punto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuna la fusione per incorporazione della "Profilo Merchant Co. s.r.l. - Società con Socio Unico" con sede in Milano, Corso Italia n. 49, capitale sociale euro 1.040.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13474230151, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "AREPO BP S.p.A.", nella società "BANCA PROFILO S.p.A." sulla base, nei termini e con le modalità

fusione in data 30 ottobre 2012.

Il Presidente dà altresì atto che la Banca d'Italia con provvedimento in data 23 gennaio 2013 prot.n. 77420/13 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, la fusione per incorporazione della "Profilo Merchant Co. s.r.l. - Società con Socio Unico" nella "BANCA PROFILO S.p.A.".

Il Presidente comunica ai presenti che sono state adempiute tutte le formalità richieste per addivenire alla proposta operazione di fusione ed in particolare che il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 gennaio 2013 per entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione, con allegato lo statuto della società incorporante, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, le situazioni patrimoniali redatte con riferimento alla data del 30 settembre 2012 di entrambe le società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater c.c., sono stati depositati presso la sede delle società partecipanti alla fusione in data 25 gennaio 2013.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", fotocopia del progetto di fusione con allegato lo statuto della società incorporante, estratto dai registri della Camera di Commercio, firmata dal comparante e da me Notaio.

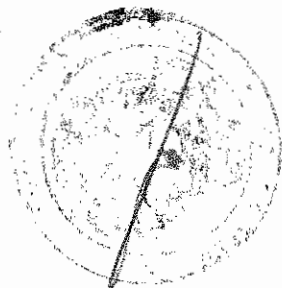
Dato atto dell'adempimento delle formalità prescritte dalla legge per l'attuazione della progettata fusione, il Presidente passa ad illustrare le modalità attraverso le quali l'operazione può essere realizzata, modalità già specificatamente indicate nel progetto di fusione.

A tale riguardo il Presidente ricorda che la fusione avverrà sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2012 per entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il Presidente, per quanto riguarda i profili giuridici ed economici della fusione, fa presente che per la proposta fusione si potrà utilizzare la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. in quanto il capitale sociale della società "Profilo Merchant Co. s.r.l. - Società con Socio Unico" è interamente posseduto dalla società "BANCA PROFILO S.p.A." e pertanto si potrà effettuare l'incorporazione mediante annullamento senza sostituzione del capitale della società da incorporare.

Di conseguenza, non si farà luogo ad alcun concambio delle quote della società da incorporare, nè ad aumento di capitale della società incorporante.

In seguito alla fusione la società incorporante procederà alla elisione contabile del costo della partecipazione



totale delle attività e delle passività di titolarità della società incorporanda.

Il Presidente ricorda inoltre che nel progetto di fusione è previsto che:

- non procedendosi, in dipendenza della proposta fusione, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della società incorporante, né comportando l'operazione l'assegnazione di azioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ;

- la società incorporante non ha emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;

- la proposta fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust essendo la società incorporante socio unico della società incorporanda;

- la proposta operazione di fusione è realizzata fra parti correlate, tuttavia rientra nei casi di esenzione dall'applicazione del regime procedurale ed informativo di cui alla procedura interna in materia adottata in attuazione della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modificazioni, in quanto trattasi di operazione fra società in rapporto di controllo nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate. La proposta operazione di fusione non richiede la pubblicazione del Documento Informativo previsto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 3B al medesimo in quanto trattasi di operazione di fusione tra un emittente quotato (la società incorporante) ed una società da esso interamente controllata (la società incorporanda);

- gli effetti della fusione di cui all'art. 2504-bis codice civile decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile e, laddove detta data sia antecedente, a partire dal 1° gennaio 2013;

- le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00.00 del primo gennaio dell'anno in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Il Presidente fa quindi presente che, in caso di approvazione del progetto di fusione, occorrerà nominare la persona o le persone alle quali conferire ogni necessario ed opportuno potere per partecipare all'atto di fusione, nonché per compiere tutti gli adempimenti inerenti all'operazione di fusione.

categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni, non sussistendone, tra l'altro, i presupposti;

- che non è proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure concorsuali;

- che la società incorporante non ha contratto debiti per acquisire il controllo della società incorporanda e che pertanto non trova applicazione per la presente fusione il dettato normativo di cui all'art. 2501-bis c.c.

Prende la parola il Dott. EDOARDO D'ANDREA il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta operazione di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale alla proposta sopra formulata, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri espresso per alzato di mano,

DELIBERA:

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società unipersonale "Profilo Merchant Co. s.r.l. - Società con Socio Unico" nella società "BANCA PROFILO S.p.A." con tutte le modalità previste nel progetto medesimo e riferite dal Presidente nella sua relazione;

- di procedere alla suddetta fusione sulla base della situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del 30 settembre 2012 per entrambe le società partecipanti alla fusione, mediante annullamento senza sostituzione dell'intero capitale sociale della società incorporanda "Profilo Merchant Co. s.r.l. - Società con Socio Unico" e quindi senza aumento di capitale sociale della società incorporante "BANCA PROFILO S.p.A.";

- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, affinché, disgiuntamente tra di loro, attuino la deliberata fusione, all'uopo conferendo loro ogni necessario ed opportuno potere, compreso quello di sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, fissandone clausole e modalità secondo quanto previsto nel progetto di fusione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le ragioni che rendono opportuna la fusione per incorporazione della società "Profilo Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A." o in forma abbreviata "Profilo Asset Management SGR S.p.A." con sede in Milano, Corso Italia n. 49, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 12951740153, società unipersonale



BP S.p.A.", nella società "BANCA PROFILO S.p.A." sulla base, nei termini e con le modalità risultanti dal progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi di entrambe le società partecipanti alla fusione in data 30 ottobre 2012.

Il Presidente dà altresì atto che la Banca d'Italia con provvedimento in data 23 gennaio 2013 prot.n. 77420/13 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dell'art. 34 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la fusione per incorporazione della "Profilo Asset Management SGR S.p.A." nella "BANCA PROFILO S.p.A.".

Il Presidente comunica ai presenti che sono state adempiute tutte le formalità richieste per addivenire alla proposta operazione di fusione ed in particolare che il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 gennaio 2013 per entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione, con allegato lo statuto della società incorporante, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale, le situazioni patrimoniali redatte con riferimento alla data del 30 settembre 2012 di entrambe le società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater c.c., sono stati depositati presso la sede delle società partecipanti alla fusione in data 25 gennaio 2013.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B", fotocopia del progetto di fusione con allegato lo statuto della società incorporante, estratto dai registri della Camera di Commercio, firmata dal comparente e da me Notaio.

Dato atto dell'adempimento delle formalità prescritte dalla legge per l'attuazione della progettata fusione, il Presidente passa ad illustrare le modalità attraverso le quali l'operazione può essere realizzata, modalità già specificatamente indicate nel progetto di fusione.

A tale riguardo il Presidente ricorda che la fusione avverrà sulla base della situazione patrimoniale riferita alla data del 30 settembre 2012 per entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il Presidente, per quanto riguarda i profili giuridici ed economici della fusione, fa presente che per la proposta fusione si potrà utilizzare la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c. in quanto il capitale sociale della società "Profilo Asset Management SGR S.p.A." è interamente posseduto dalla società "BANCA PROFILO S.p.A." e pertanto si potrà effettuare l'incorporazione mediante annullamento senza sostituzione del capitale della società da incorporare.

Di conseguenza, non si farà luogo ad alcun concambio delle azioni della società da incorporare, nè ad aumento di

alla elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella società incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività di titolarità della società incorporanda.

Il Presidente ricorda inoltre che nel progetto di fusione è previsto che:

- non procedendosi, in dipendenza della proposta fusione, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della società incorporante, né comportando l'operazione l'assegnazione di azioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ;

- la società incorporante non ha emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;

- la proposta fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa *antitrust* essendo la società incorporante socio unico della società incorporanda;

- la proposta operazione di fusione è realizzata fra parti correlate, tuttavia rientra nei casi di esenzione dall'applicazione del regime procedurale ed informativo di cui alla procedura interna in materia adottata in attuazione della delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e sue successive modificazioni, in quanto trattasi di operazione fra società in rapporto di controllo nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate. La proposta operazione di fusione non richiede la pubblicazione del Documento Informativo previsto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 3B al medesimo in quanto trattasi di operazione di fusione tra un emittente quotato (la società incorporante) ed una società da esso interamente controllata (la società incorporanda);

- gli effetti della fusione di cui all'art. 2504-bis codice civile decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile e, laddove detta data sia antecedente, a partire dal 1° gennaio 2013;

- le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalle ore 00.00 del primo gennaio dell'anno in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

Il Presidente fa quindi presente che, in caso di approvazione del progetto di fusione, occorrerà nominare la persona o le persone alle quali conferire ogni necessario ed opportuno potere per partecipare all'atto di fusione, nonché per compiere tutti gli adempimenti inerenti all'operazione di



Il Presidente, infine, attesta e precisa:

- che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni, non sussistendone, tra l'altro, i presupposti;
- che non è proposto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure concorsuali;
- che la società incorporante non ha contratto debiti per acquisire il controllo della società incorporanda e che pertanto non trova applicazione per la presente fusione il dettato normativo di cui all'art. 2501-bis c.d.

Prende la parola il Dott. EDOARDO D'ANDREA il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta operazione di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale alla proposta sopra formulata, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri espresso per alzata di mano,

DELIBERA:

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società unipersonale "Profilo Asset Management SGR S.p.A." nella società "BANCA PROFILO S.p.A." con tutte le modalità previste nel progetto medesimo e riferite dal Presidente nella sua relazione;
- di procedere alla suddetta fusione sulla base della situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data del 30 settembre 2012 per entrambe le società partecipanti alla fusione, mediante annullamento senza sostituzione dell'intero capitale sociale della società incorporanda "Profilo Asset Management SGR S.p.A." e quindi senza aumento di capitale sociale della società incorporante "BANCA PROFILO S.p.A.";
- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, affinché, disgiuntamente tra di loro, attuino la deliberata fusione, all'uopo conferendo loro ogni necessario ed opportuno potere, compreso quello di sottoscrivere l'atto pubblico di fusione, fissandone clausole e modalità secondo quanto previsto nel progetto di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione delega infine il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ad apportare al presente verbale le modifiche, soppressioni ed aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero richieste dall'Autorità di Vigilanza.

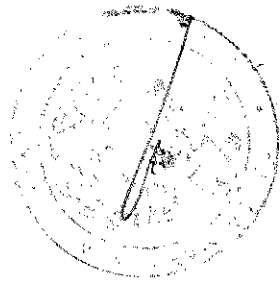
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno essendo le ore 16,10 e da atto che l'adunanza prosegue per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno e che della stessa verrà redatto verbale sul relativo libro sociale.

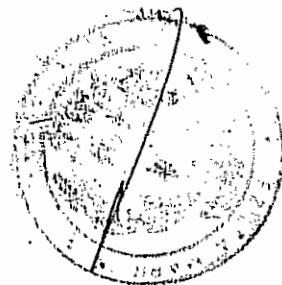
Il comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati. Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciassette e fin qui della diciottesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Matteo ARPE
Ezilda MARICONDA



Allegato A all'atto del n° 9894 di RAO



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PROFILO MERCHANT CO S.R.L.
IN BANCA PROFILO S.p.A.

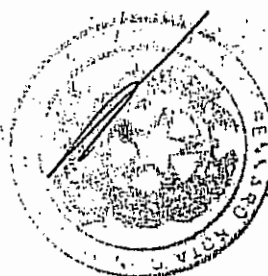
Redatto a norma dell'art. 2501-ter e dell'articolo 2505 del codice civile

Premessa

I Consigli di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito l'"Incorporante") e di Profilo Merchant Co S.r.l. (di seguito l'"Incorporanda")

Premesso che

- a. L'Incorporanda è interamente posseduta in via diretta dall'Incorporante;
- b. L'Incorporante intende procedere alla fusione per incorporazione dell'Incorporanda (di seguito la "Fusione");
- c. La prospettata Fusione risponde alla volontà della capogruppo Arepo BP S.p.A. di operare una razionalizzazione del perimetro di gruppo in un'ottica di semplificazione, di riduzione di costi e di efficientamento operativo. In particolare, la Fusione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di semplificazione dei processi decisionali e della catena partecipativa. L'obiettivo perseguito è quello di una maggiore efficacia operativa grazie all'integrazione tecnica e ad un migliore utilizzo delle risorse commerciali. La riduzione dei costi generali sarà ottenuta grazie alla semplificazione dei processi amministrativi ed alla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni. L'operazione di Fusione risulta dunque funzionale all'attuazione del modello di business del Gruppo Profilo, incentrato sulle attività di Private Banking, con l'obiettivo di passare da un modello di Banca per la gestione della sola componente finanziaria del patrimonio dei clienti alla gestione integrata di tutte le componenti del patrimonio, supportando l'incremento della redditività, diversificando e stabilizzando le fonti di ricavo, e al contempo consolidando le relazioni con i clienti.



SS HAT

MW

- d. La Fusione avrà luogo con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012;
- e. Ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile rubricato "*Incorporazione di società interamente possedute*", le società partecipanti alla Fusione sono dispensate: 1) dall'indicazione nel progetto di fusione i) del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro ii) delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante e iii) della data di partecipazione agli utili delle azioni; 2) dalla redazione i) della relazione degli amministratori illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio (art. 2501-*quinquies* codice civile) e ii) della relazione degli esperti (art. 2501-*sexies* codice civile);
- f. Non procedendosi, in dipendenza della Fusione, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della Incorporante, né comportando l'operazione l'assegnazione di azioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ;
- g. La Incorporante non ha emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;
- h. la Fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "*indipendenti*" ai sensi della normativa *antitrust* essendo la Incorporante socio unico della Incorporanda.

Tutto ciò premesso

1. Tipo, denominazione sociale e sede della Incorporante e della Incorporanda

A) Società Incorporante

Banca Profilo S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia, 49, capitale sociale Euro

g
fatto



136.794.106,00 Interamente versato, rappresentato da nr. 677.089.120 azioni ordinarie nominative prive del valore nominale, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09108700155, numero di Iscrizione al R.E.A. 1272549. Le azioni ordinarie della Incorporante sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. dal 1999.

La Banca è soggetta alla direzione ed al coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

B) Società Incorporanda

Profilo Merchant Co s.r.l. con sede in Milano, Corso Italia, 49, capitale sociale Euro 1.040.000,00 interamente versato, costituito da un'unica quota di Euro 1.040.000,00 interamente posseduta dall'Incorporante, numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 13474230151, numero di Iscrizione al R.E.A. 1655470.

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

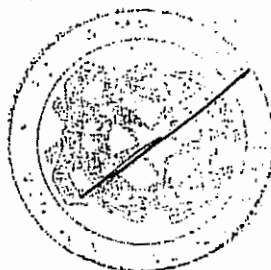
2. Statuto della Incorporante

In dipendenza della Fusione lo statuto della Incorporante Banca Profilo S.p.A. non subirà alcuna modificazione od integrazione. Detto statuto è in ogni caso allegato al presente Progetto sub 1) di cui fa parte integrale e sostanziale.

3. Patrimonio netto della Incorporante in dipendenza della Fusione

L'Incorporante redige il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e consolida integralmente l'Incorporanda, con conseguente disponibilità dei dati e delle informazioni rilevanti, anche contabili, concernenti l'Incorporanda interamente

3



8/10/13

FWS

posseduta da parte del mercato.

L'Incorporante ritiene che l'operazione in oggetto non presenti particolari rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa la gestione.

La Fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2012 delle società partecipanti.

Come anticipato nelle premesse, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non si rende necessaria ai sensi dell'art. 2505 codice civile, la predisposizione della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* codice civile.

In dipendenza della Fusione la Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis comma primo, codice civile.

La Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione della quota direttamente posseduta nella Incorporanda, annullata in dipendenza della Fusione, e non effettuerà, dunque, alcuna modifica del proprio capitale sociale.

In seguito alla incorporazione, l'Incorporante procederà alla ellisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella Incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività di titolarità dell'Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis comma primo, codice civile.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione faranno capo all'Incorporante.





La decisione in ordine alla Fusione sarà adottata - subordinatamente all'ottenimento del provvedimento autorizzativo di Banca d'Italia da parte dell'Incorporante ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 385/93 - dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte anziché dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto consentito dall'articolo 2505 secondo comma codice civile e dai rispettivi statuti.

Come richiesto dalla normativa applicabile, nei 30 giorni antecedenti la decisione in ordine alla fusione, sarà effettuato il deposito di cui all'articolo 2501-septies, co. 1 del codice civile i) del presente progetto di fusione, ii) delle situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2012 delle due società partecipanti alla Fusione, e iii) dei bilanci degli ultimi 3 esercizi dell'Incorporante e dell'Incorporanda con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

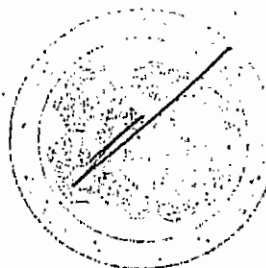
La Banca Incorporante effettuerà anche le pertinenti pubblicazioni sul proprio sito Internet ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti Consob. Di tali pubblicazioni sarà data comunicazione al pubblico mediante Comunicato Stampa *Price Sensitive*.

L'operazione di Fusione è realizzata fra parti correlate, tuttavia rientra nei casi di esenzione dall'applicazione del regime procedurale ed informativo di cui alla procedura interna in materia adottata in attuazione della delibera Consob 17221 del 12.03.2010 e sue successive modificazioni, in quanto trattasi di operazione fra società in rapporto di controllo nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate.

L'operazione di Fusione non richiede la pubblicazione del Documento Informativo previsto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 3B allo stesso in quanto si tratta di operazione di fusione effettuata tra un emittente quotato (l'Incorporante) e una società da esso interamente controllata (l'Incorporanda).

5

mws



fen

4. Decorrenza degli effetti della Fusione e della imputazione delle operazioni della
Incorporanda al bilancio della Incorporante

Gli effetti della Fusione di cui all'art. 2504-bis codice civile decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile e, laddove detta data sia antecedente, a partire dal 1° gennaio 2013.

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante a decorrere alle ore 00.00 del primo gennaio dell'anno in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile.
Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non si prevede un particolare trattamento per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni non ricorrendone tra l'altro i presupposti.

6. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

La Fusione non prevede vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti.

La Società Incorporante non ha contratto debiti per acquisire il controllo della Società Incorporanda e pertanto non trova applicazione per la presente fusione il dettato normativo di cui all'art. 2501-bis c.c.

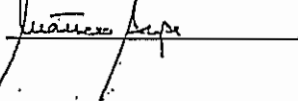
MILANO 30 OTTOBRE 2012

Per il Consiglio di Amministrazione di

Banca Profilo S.p.A.

Il Presidente

Matteo Arpe



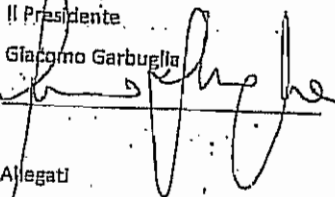
G



Per Il Consiglio di Amministrazione di
Profilo Merchant Co s.r.l.

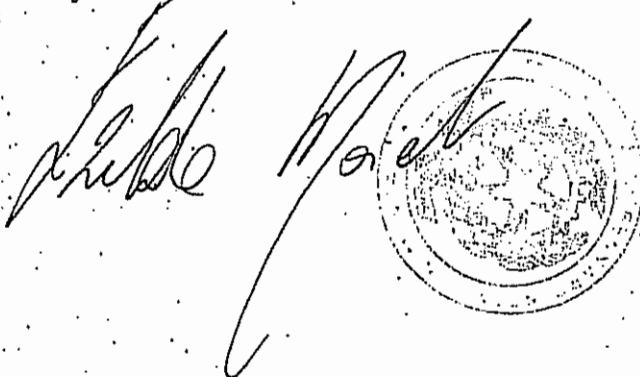
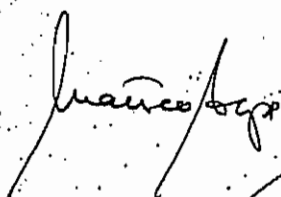
Il Presidente

Giacomo Garboglio



Allegati

- 1) Statuto di Banca Profilo S.p.A. vigente al 30.10.2012



7



HM

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549

TITOLO I

NOME - SCOPD - SEDE - DURATA

Art. 1

La società si denomina

BANCA PROFILO S.p.A.

(in forma abbreviata PROFILOBANK S.p.A.)

Art. 2

La società ha sede in Milano. La società potrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti istituire o sopprimere dipendenze o rappresentanze.

Art. 3

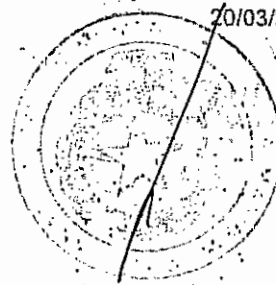
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi di intermediazione mobiliare, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del "Gruppo bancario Banca Profilo". In tale qualità essa è tenuta ad osservare, ed a far osservare alle proprie controllate, le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento,

PI WO



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI AUTO. Rep. 1272549

emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 4.

Il domicilio di ogni socio s'intende all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'assemblea.

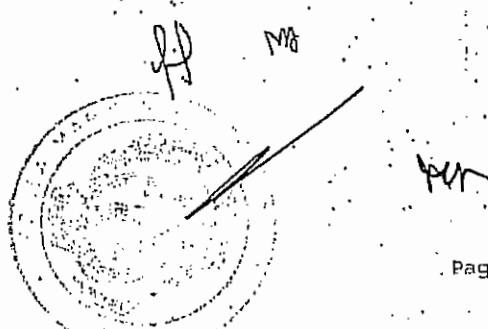
TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 136.794.106,00 (centotrentaseimilionisettecentonovantaquattromilacentosei virgola zero zero) diviso in n. 677.089.120 (seicentosettantasettemilioniotantanovemilacentove) azioni.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 29 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale in forma scindibile da offrire in opzione ai dipendenti della Banca e delle società da questa controllate, anche in più tranches, di controvalore complessivo massimo pari ad Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 maggio 2016, di numero 25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

Art. 7

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso dei soci nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.

JP WS



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

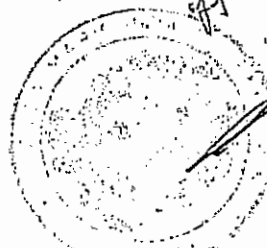
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata:

- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 giorni per le assemblee convocate (a) ai sensi degli articoli 2446, 2447 del Codice Civile; (b) ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile; e (c) per l'adozione delle deliberazioni previste ai sensi dell'art. 104 del D.lgs n. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero almeno 7 giorni prima nel caso di assemblea convocata ai sensi del punto (c) che precede.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta dagli amministratori in occasione di ogni assemblea, ai sensi delle disposizioni previste nel D.lgs n. 58/98.

Art. 9

Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risultano legittimati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.

sf lub



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

In occasione della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può consentire che, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea reca indicazione delle modalità per l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 12

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ed in difetto da persona eletta dall'Assemblea stessa.

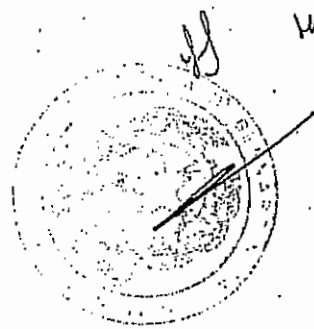
L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono tenersi a seguito di più convocazioni.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.



WMS

Pen

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla seconda, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ff
108



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Art. 15

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549

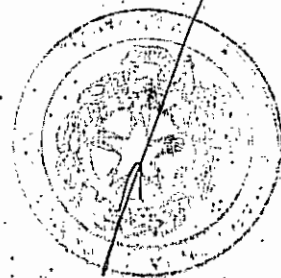
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno ventidue giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.-lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.-lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche

11



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

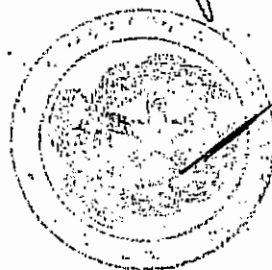
successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un Intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari



ms

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo; ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

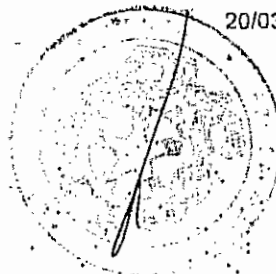
Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) Il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati

fl

pus



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

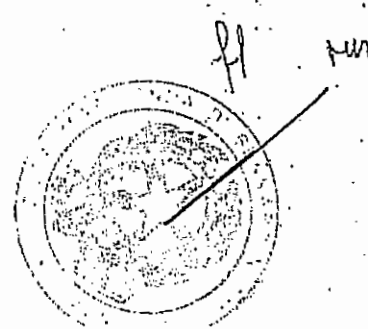
Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizioni di legge.

Art. 16

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente; può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno essere attribuiti, nei limiti di legge e del presente statuto, particolari poteri sulla base di specifiche deleghe. Può nominare inoltre un segretario, anche fuori dai suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi



MO

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio ed anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

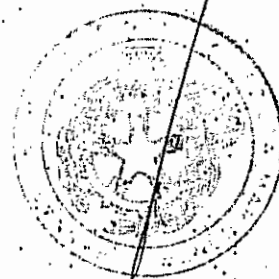
Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

devono essere assicurate comunque:

gg
mo



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011, Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO, Rep. 1272549

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si dev'essere trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.

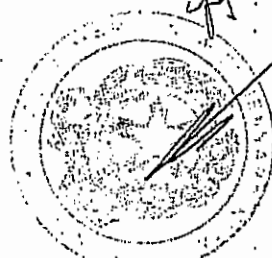
Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;



W

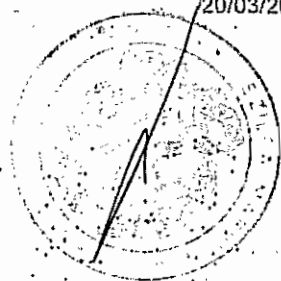
Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot: PRA/108128/2011/CMAUTO. Rep: 1272549

- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri;
- l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunce e le transazioni;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione di gestione del rischio, dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

fl. lws



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Art. 20

L'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: I) le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; II) i piani basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

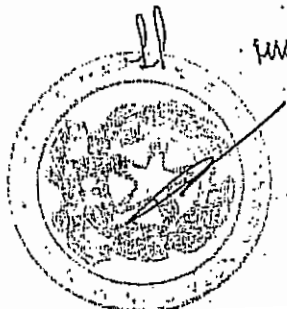
Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.

In casi urgenti l'Amministratore Delegato, con il parere favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.

In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale; ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

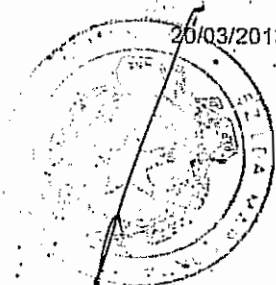
TITOLO V

RAPPRESENTANZA

Art. 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

ps
1/10



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011, Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice-Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

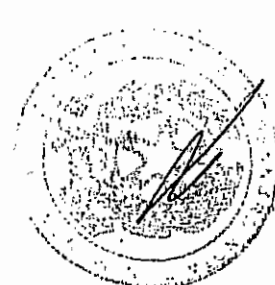
TITOLO VI SINDACI

Art. 23

L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

Al fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

I membri del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o, se applicabile,



FI
per
am

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:

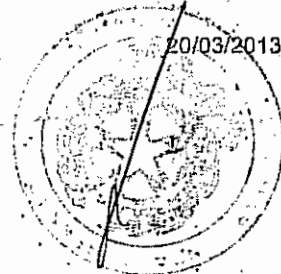
- a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento, sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

Al sindaco spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente

12/11



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011, Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili della funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

Art. 24

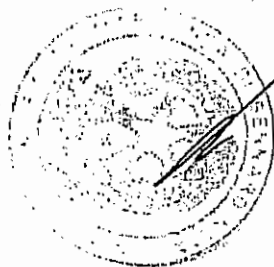
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.



ff

lms

lms

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

pp

RUP

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CM/AUTO. Rep. 1272549

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

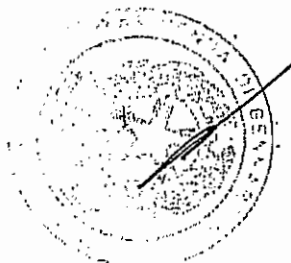
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.



ff
km
km

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 5° giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

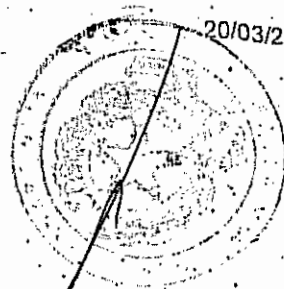
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza; la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati

ff
14/5

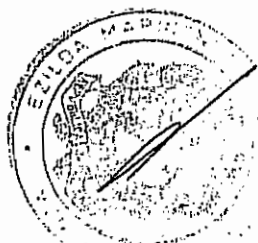


Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge.

La revisione legale dei conti è effettuata da società di revisione nominata ai sensi di legge.



pp

Lm

Dm

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

TITOLO VII

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle Banche. Il Consiglio di Amministrazione conferisca al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

TITOLO VIII

BILANCIO - DIVIDENDI

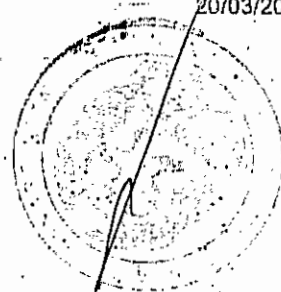
Art. 26

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati per almeno il 10% alla Riserva legale, sino al limite previsto dalla legge.

Il residuo agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserva o di destinazioni speciali oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporre diversamente.

ff

Vno



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549

Ricorrendo i presupposti di legge la società potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio entro il termine che annualmente dal medesimo sarà fissato.

Art. 28

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono dovuti alla società.

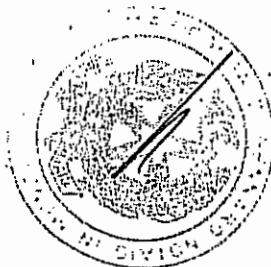
**TITOLO IX
SCIOGLIMENTO**

Art. 29

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.



JP WT

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82.

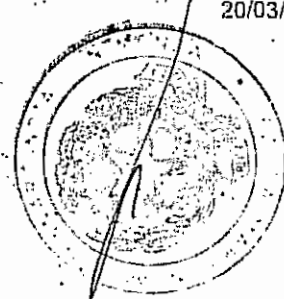
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE
LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO AUTORIZZATA
DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DELLA
LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI MILANO, PROT. N.
3/4774/2000 DEL 19 LUGLIO 2000

Francesco F...

Roberto...



Allegato B all'atto del N° 9894 di RAS



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PROFILO ASSET MANAGEMENT

SGR S.p.A. IN BANCA PROFILO S.p.A.

Redatto a norma dell'art. 2501-ter e dell'articolo 2505 del codice civile

Premesse

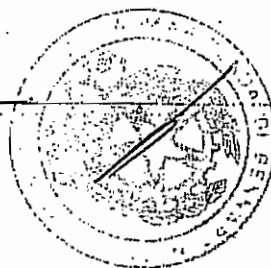
I Consigli di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito l' "Incorporante") e di Profilo Asset Management SGR S.p.A. (di seguito l' "Incorporanda")

Premesso che

- a. L'Incorporanda è interamente posseduta in via diretta dall'Incorporante;
- b. L'Incorporante intende procedere alla fusione per incorporazione dell'Incorporanda (di seguito la "Fusione");
- c. La Fusione è funzionale alla volontà della capogruppo Arépo BP S.p.A. di operare una razionalizzazione del perimetro di Gruppo Profilo in un'ottica di semplificazione, di riduzione di costi e di efficientamento operativo, tenuto altresì conto del fatto che la Incorporanda è inattiva dal 1 luglio scorso. Nello specifico, inoltre, la Fusione riflette la volontà strategica del Gruppo di rinunciare ad operare nell'ambito della gestione collettiva del risparmio e di svolgere tramite la Banca l'attività di gestione di portafogli di investimento;
- d. La Fusione avrà luogo con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012;
- e. Ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile rubricato "Incorporazione di società interamente possedute", le società partecipanti alla Fusione sono dispensate:

1) dall'indicazione nel progetto di fusione I) del rapporto di cambio delle azioni, nonché dell'eventuale conguaglio in denaro II) delle modalità di assegnazione delle azioni della società che risulta dalla fusione o di quella

: 1



[Handwritten signatures and initials]

incorporante e iii) della data di partecipazione agli utili delle azioni; 2) dalla redazione i) della relazione degli amministratori illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio (art. 2501-*quinquies* codice civile) e ii) della relazione degli esperti (art. 2501-*sexies* codice civile);

- f. Non procedendosi, in dipendenza della Fusione, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della Incorporante, né comportando l'operazione l'assegnazione di azioni, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ;
- g. La Incorporante e la Incorporanda non hanno emesso azioni di risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;
- h. la Fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa *antitrust* essendo la Incorporante socio unico della Incorporanda.

Tutto ciò premesso

1. Tipo, denominazione sociale e sede della Incorporante e della Incorporanda

A) Società Incorporante

Banca Profilo S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia, 49, capitale sociale Euro 136.794.106,00 interamente versato, rappresentato da nr. 677.089.120 azioni ordinarie nominative prive del valore nominale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09108700155, numero di iscrizione al R.E.A. 1272549. Le azioni ordinarie della Incorporante sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. dal 1999.



La Banca è soggetta alla direzione ed al coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

B) Società Incorporanda

Profilo Asset Management SGR S.p.A. con sede in Milano, Corso Italia, 49, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato, costituito da nr. 5.000 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna interamente possedute dall'Incorporante, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 12951740153, numero di iscrizione al R.E.A. 1601335, iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) tenuto dalla Banca d'Italia al nr. 98.

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

2. Statuto della Incorporante

In dipendenza della Fusione lo statuto della Incorporante Banca Profilo S.p.A. non subirà alcuna modificazione od integrazione. Detto statuto è in ogni caso allegato al presente Progetto sub 1) di cui fa parte integrale e sostanziale.

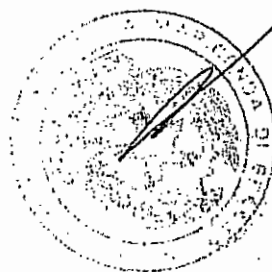
3. Patrimonio netto della Incorporante in dipendenza della Fusione

L'Incorporante redige il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e consolida integralmente l'Incorporanda, con conseguente disponibilità dei dati e delle informazioni rilevanti, anche contabili, concernenti l'Incorporanda interamente posseduta, da parte del mercato.

L'Incorporante ritiene che l'operazione in oggetto non presenti particolari rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa la gestione.

La Fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2012 delle società partecipanti.

3



St. rus

in

Come anticipato nelle premesse, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non si rende necessaria ai sensi dell'art. 2505 codice civile, la predisposizione della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* codice civile.

In dipendenza della Fusione, la Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-*bis* comma primo, codice civile.

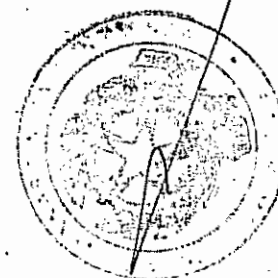
La Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione delle azioni direttamente possedute nella Incorporanda, annullate in dipendenza della Fusione, e non effettuerà, dunque, alcuna modifica del proprio capitale sociale.

In seguito alla Incorporazione, l'Incorporate procederà alla elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella Incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività di titolarità dell'Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-*bis* comma primo, codice civile.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione faranno capo all'Incorporate.

La decisione in ordine alla Fusione sarà adottata - subordinatamente all'ottenimento del provvedimento autorizzativo delle competenti Autorità da parte dell'Incorporate e dell'Incorporanda - dai Consigli di Amministrazione delle società coinvolte anziché dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto consentito dall'articolo 2505 secondo comma codice civile e dai rispettivi statuti.

Come richiesto dalla normativa applicabile, nel 30 giorni antecedenti la decisione in ordine alla fusione, sarà effettuato il deposito di cui all'articolo 2501-*septies*, co. 1 del codice civile 1) del presente progetto di fusione, 2) delle situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2012 delle due società partecipanti alla Fusione, e 3) del



bilanci degli ultimi 3 esercizi dell'Incorporante e dell'Incorporanda con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale. La Banca Incorporante effettuerà anche le pertinenti pubblicazioni sul proprio sito Internet ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti Consob. Di tali pubblicazioni sarà data comunicazione al pubblico mediante Comunicato Stampa *Price Sensitive*.

L'operazione di Fusione è realizzata fra parti correlate, tuttavia rientra nei casi di esenzione dall'applicazione del regime procedurale ed informativo di cui alla procedura interna in materia adottata in attuazione della delibera Consob 17221 del 12.03.2010 e sue successive modificazioni, in quanto trattasi di operazione fra società in rapporto di controllo nella quale non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate.

L'operazione di Fusione non richiede la pubblicazione del Documento Informativo previsto dall'art. 70 del Regolamento Emittenti e dall'Allegato 3B allo stesso, in quanto si tratta di operazione di fusione effettuata tra una società emittente quotata (l'Incorporante) e una società da essa interamente controllata (l'Incorporanda).

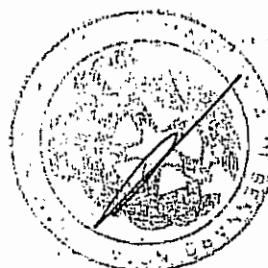
4. Decorrenza degli effetti della Fusione e della imputazione delle operazioni della Incorporanda al bilancio della Incorporante

Gli effetti della Fusione di cui all'art. 2504-bis del codice civile decorreranno dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile e, laddove detta data sia antecedente, a partire dal 1° gennaio 2013.

Le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante a decorrere alle ore 00.00 del primo gennaio dell'anno in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non si prevede un particolare trattamento per particolari categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni non ricorrendone tra l'altro i presupposti.

6. Vantaggi particolari a favore degli Amministratori

La Fusione non prevede vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti.

La Società Incorporante non ha contratto debiti per acquisire il controllo della Società Incorporanda e, pertanto, non trova applicazione per la presente Fusione il dettato normativo di cui all'art. 2501-bis c.c.

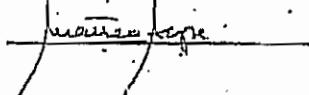
MILANO, 30 OTTOBRE 2012

Per il Consiglio di Amministrazione di

Banca-Profilo S.p.A.

Il Presidente

Matteo Arpe

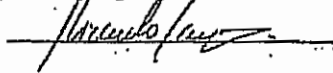


Per il Consiglio di Amministrazione di

Profilo Asset Management SGR S.p.A.

Il Presidente

Riccardo Lagorio Serra

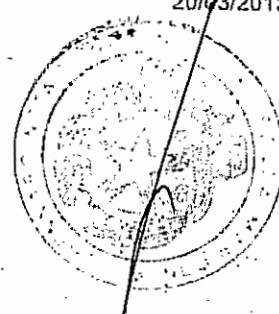


Allegati

1) Statuto di Banca Profilo S.p.A. vigente al 30.10.2012



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI AUTO. Rep. 1272549



TITOLO I

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

La società si denomina

BANCA PROFILO S.p.A.

(In forma abbreviata PROFIOBANK S.p.A.)

Art. 2

La società ha sede in Milano. La società potrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti istituire o sopprimere dipendenze o rappresentanze.

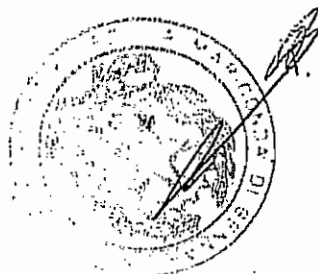
Art. 3

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi di intermediazione mobiliare, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del "Gruppo bancario Banca Profilo". In tale qualità essa è tenuta ad osservare, ed a far osservare alle proprie controllate, le disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento,



MO

MO

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 4

Il domicilio di ogni socio s'intende all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 5

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'assemblea.

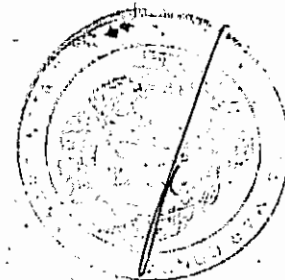
TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 136.794.106,00 (centotrentaseimilionisettecentonovantaquattromilacentosei virgola zero zero) diviso in n. 677.089.120 (seicentosettantasettemilioniocttantanovemilacentoveventi) azioni.

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 29 aprile 2010 ha deliberato un aumento del capitale in forma scindibile da offrire in opzione ai dipendenti della Banca e delle società da questa controllate, anche in più tranches, di controvalore complessivo massimo pari ad Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, con l'emissione, non oltre il termine ultimo del 31 maggio 2016, di numero 25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, il tutto come meglio specificato nella suddetta delibera.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011, Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

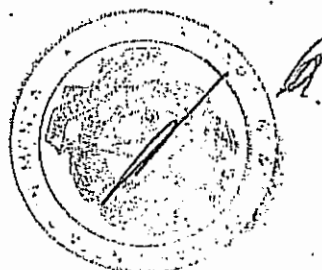
Art. 7

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso dei soci nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.



W8

W8

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

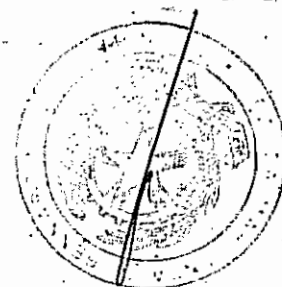
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata:

- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro 5 giorni per le assemblee convocate (a) ai sensi degli articoli 2446, 2447 del Codice Civile; (b) ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile; e (c) per l'adozione delle deliberazioni previste ai sensi dell'art. 104 del D.lgs n. 58/98, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero almeno 7 giorni prima nel caso di assemblea convocata ai sensi del punto (c) che precede.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno, predisposta dagli amministratori in occasione di ogni assemblea, ai sensi delle disposizioni previste nel D.lgs n. 58/98.

Art. 9

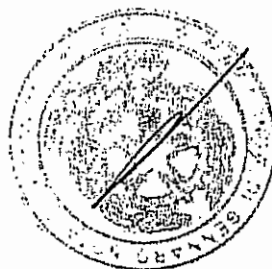
Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risultano legittimati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti; tale delega potrà essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica certificata e mediante le eventuali ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

In occasione della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può consentire che, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possano esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea reca indicazione delle modalità per l'espressione del voto in via elettronica.

Art. 12

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ed in difetto da persona eletta dall'Assemblea stessa.

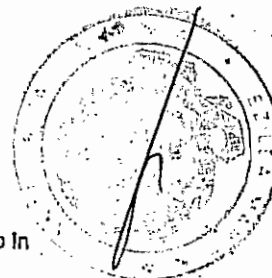
L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono tenersi a seguito di più convocazioni.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.

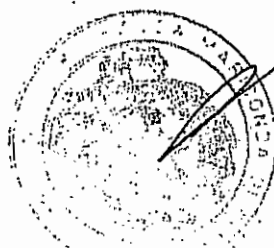


Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla seconda, l'assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

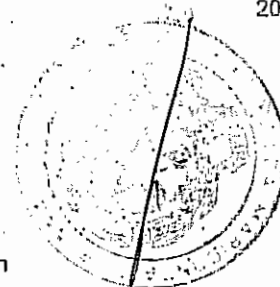
Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Art. 15

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.



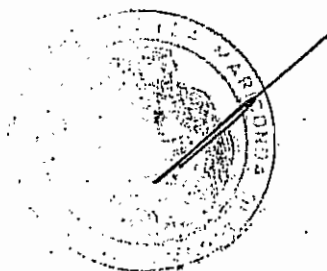
Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.-lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.-lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

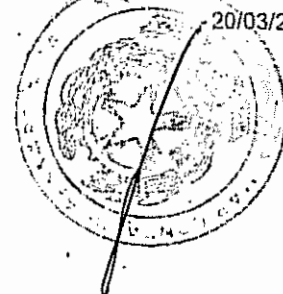
successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

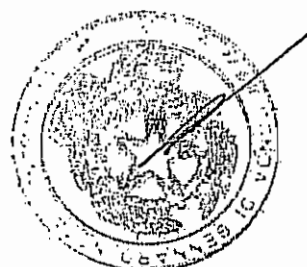
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) Il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

Per la revoca degli Amministratori si osservano le disposizioni di legge.

Art. 16

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente; può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno essere attribuiti, nei limiti di legge e del presente statuto, particolari poteri sulla base di specifiche deleghe. Può nominare inoltre un segretario, anche fuori dai suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549:

e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio ed anche attraverso l'Amministratore Delegato, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

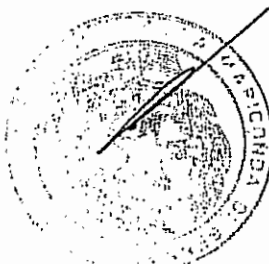
Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate comunque:



MA

MA

MA

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMAUTO. Rep. 1272549

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.

Art. 18

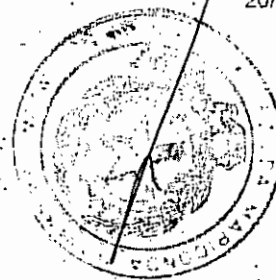
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

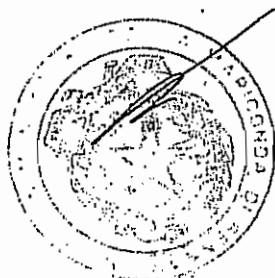


Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO-Rep. 1272549

- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri;
- l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunce e le transazioni;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;
- la nomina del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione di gestione del rischio, dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.



lwa

MB

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011, Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Art. 20

L'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: I) le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; II) I piani basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

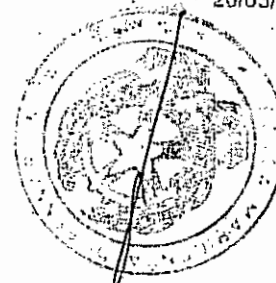
Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché

 **WMS**



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.

In casi urgenti l'Amministratore Delegato, con il parere favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione dalla legge o dallo statuto. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.

In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

TITOLO V.

RAPPRESENTANZA

Art. 22

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

TITOLO VI SINDACI

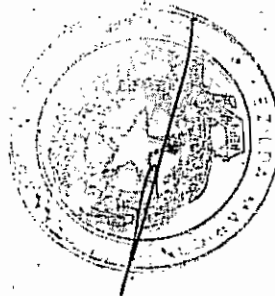
Art. 23

L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

Al fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

I membri del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o, se applicabile,



Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549.

del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

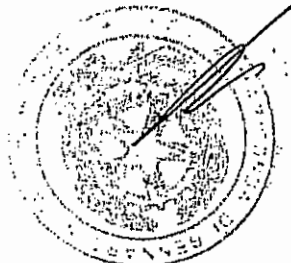
Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti. Il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento, sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale.

Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.

Al sindaci spettano i poteri stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nell'esercizio dei propri poteri, in via meramente



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMAUTO. Rep. 1272549

esemplificativa, il Collegio Sindacale ha dunque facoltà di procedere, anche mediante uno solo dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori, così come ai responsabili delle funzioni di controllo interno, informazioni utili per il corretto adempimento dei propri obblighi.

Art. 24

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

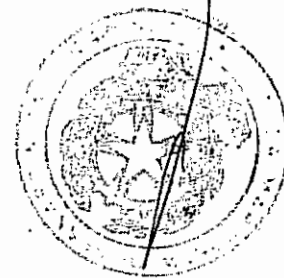
La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.





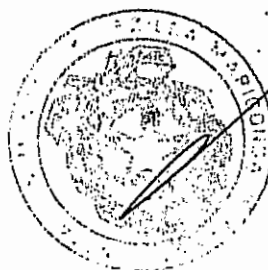
Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati



Handwritten signature

Handwritten initials

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutarmente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

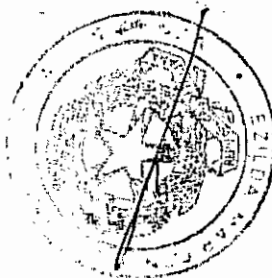
Al fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutarmente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMI/AUTO. Rep. 1272549



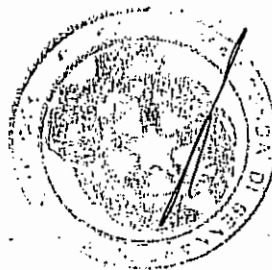
Qualora, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere presentate liste sino al 5° giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dallo statuto per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

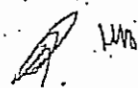
[Handwritten initials]

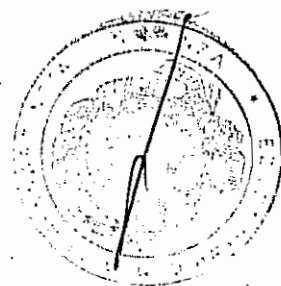
Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549.

di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Per la revoca dei membri del Collegio Sindacale si osservano le disposizioni di legge.

La revisione legale dei conti è effettuata da società di revisione nominata ai sensi di legge.





TITOLO VII
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
SOCIETARI

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle Banche.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

TITOLO VIII
BILANCIO - DIVIDENDI

Art. 26

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati per almeno il 10% alla Riserva legale, sino al limite previsto dalla legge.

Il residuo agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserva o di destinazioni speciali oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporne diversamente.



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Testo statutario modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011; Depositato in data 17.05.2011. Prot. PRA/108128/2011/CMIAUTO. Rep. 1272549

Ricorrendo i presupposti di legge la società potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 27

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio entro il termine che annualmente dal medesimo sarà fissato.

Art. 28

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla società.

**TITOLO IX.
SCIOGLIMENTO**

Art. 29

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 30

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE
LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO AUTORIZZATA
DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DELLA
LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI MILANO, PROT. N.
3/4774/2000 DEL 19 LUGLIO 2000

francesco f...

Valdo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO DI POSTE MONZA, 22 MARZO 2013

[Handwritten signature]

